

(N. 2624)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 15 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2891)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 OTTOBRE 1952

Soprassoldo giornaliero di stazione ai militari addetti
ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il soprassoldo spettante ai militari dell'Esercito addetti ai comandi di stazione permanenti ed agli uffici di imbarco, nei periodi di grandi trasporti militari, è stabilito nelle seguenti misure:

per i servizi compiuti nelle ore diurne:
ufficiali, lire 50 giornaliere;
sottufficiali, lire 25 giornaliere;

graduati e militari di truppa, lire 20 giornaliere.

Per i servizi compiuti nelle ore notturne
(dalle ore 22 alle ore 6):

ufficiali, lire 60 giornaliere;

sottufficiali, lire 30 giornaliere;

graduati e militari di truppa, lire 25 giornaliere.

Tale soprassoldo è dovuto altresì ai militari della Marina e dell'Aeronautica addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco durante i periodi di grandi trasporti militari.

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa annua presunta di lire 11.000.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1952-53, per lire 9.500.000 e per lire 300.000 con i fondi già stanziati rispettivamente nei capitoli 43 e 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per lire 1.200.000

mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 183 del predetto stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.